La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470-202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordin. L. 1.500 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 14 - 30 Aprile 1972

Rappresentatività di comodo

E' bastato un ragionamento formulato in perfetta malafede e con volontà discriminatoria dal rappresentante del sindacato autonomo scuola elementare — SNASE —, sostenuto da una « *democratica* » discettazione del responsabile del SINASCEL-CISL, perché gli estensori ministeriali della ordinanza per gli incarichi e le supplenze nelle scuole elementari per l'anno 1972-73, rivedessero sostanzialmente le loro convinzioni e le loro proposte di interpretazione dell'articolo 7 della legge n. 820 del 24 ottobre 1971 e sottoponessero alla firma del Ministro una norma che non può essere accettata per le ragioni seguenti:

1) in primo luogo essa compromette il principio della libertà sindacale sancito dall'art. 39 — primo comma — della carta costituzionale;

2) in secondo luogo dà una interpretazione della legge ordinaria — legge 820 — che riflette un atteggiamento discriminatorio nei confronti della CISNAL, voluto dalla « Triplice » e fatto proprio dai cosiddetti sindacati autonomi;

3) infine indica ai Provveditori criteri di misura che non garantiscono i sindacati da eventuali abusi e discriminazioni, anzi introduce in sede provinciale altri elementi di dubbio e di confusione.

Ma andiamo per ordine.

La predetta legge 820, fra le altre novità che hanno suscitato tante illusioni e delusioni nel mare magno della disoccupazione magistrale, dà ai sindacati la potestà di designare alcuni membri nelle commissioni per gli incarichi e le supplenze nelle scuole elementari, similmente a quanto già avviene da alcuni anni per le analoghe commissioni delle medie.

Però, mentre per la scuola media è assicurata la più « ampia rappresentatività » sindacale, rispettando così il principio della libertà sindacale, l'art. 7, comma quinto, della citata legge 820, attribuendo tale potestà « ai sindacati più rappresentativi che organizzano su scala nazionale il personale direttivo e insegnante della scuola elementare » fa sorgere non poche perplessità circa la sua legittimità costituzionale, in quanto il principio della « libertà sindacale » sancito in maniera inequivocabile dall'art. 39 della Costituzione viene irrimediabilmente vulnerato tutte le volte che si stabilisca un qualsivoglia criterio discriminante, compreso quello della « maggiore rappresentatività ». (In proposito fanno fede numerose sentenze tra le quali quella del Pretore di Roma del 18.10.71, proc. 39672/71 e l'ordinanza del Pretore di Firenze del 28.5.71).

Le perplessità suscitate dalla legge sono state confermate dall'art. 28 dell'O.M. 14.4.1972, n. 119, compilato — come sopra si è detto — su pressione dei sindacati della « triplice » e dello SNASE, secondo il quale, dovendo intendersi forniti di « maggiore rappresentatività » i sindacati che siano riusciti a far eleggere un proprio rappresentante in organismi quale l'Enam o la III sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, si è consumata una discriminazione ai danni del SINAIE-CISNAL, che — nella peggiore delle ipotesi — non è certo meno « rappresentativo » (per i crescenti consensi ed adesioni che sta ottenendo, per la presenza nelle competizioni elettorali e per i suffragi raccolti in tutte le province — la CGIL-Scuola non si era presentata alle elezioni di secondo grado e solo in qualche provincia in quelle di primo grado per il consiglio superiore — per l'attività sindacale svolta a tutti i livelli, per la organizzazione in campo nazionale e provinciale) degli altri sindacati che hanno magari ottenuto, con i resti, dopo immensi sforzi propagandistici e con il determinante contributo dei dirigenti scolastici, la rappresentanza in seno ai suddetti organismi.

Infatti qale maggiore rappresentatività si può attribuire ad un sindacato come la CGIL-Scuola, che ha ottenuto un rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione dell'ENAM non con un quoziente elettorale pieno, di circa 33.000 voti, bensì con una cifra elettorale aggirantesi sui diecimila suffragi, quota quest'ultima di poche centinaia di voti superiore alle cifre elettorali conseguite da altre formazioni sindacali, escluse oggi dal novero dei « maggiori »?

Se si considera, poi, che la suddetta organizzazione ha pressoché disertato le elezioni per il rinnovo del consiglio superiore della P.I., mentre il SINAIE-CISNAL, non solo ha avuto il coraggio di affrontare quella competizione, ma ha visto crescere complessivamente i propri suffragi, superando con certezza le posizioni elettorali di almeno due dei sindacati « eletti », si deve necessariamente considerare faziosc e falso il criterio suggerito dallo SNASE.

Quanto poi alla rappresentanza in seno alla III sezione del Consiglio Superiore della P.I., si deve osservare che essa non può essere legittimamente assunta come criterio per misurare la maggiore rappresentatività dei Sindacati, in quanto l'Ordinanza Ministeriale, concernente le modalità di svolgimento delle votazioni di primo e secondo grado non ammetteva la partecipazione ufficiale e diretta delle organizzazioni sindacali alle competizioni elettorali.

Che dire poi del criterio, suggerito in subordine dall'art. 28 dell'Ordinanza Ministeriale, di attenersi anche al numero delle ritenute mediante delega, operate a favore dei Sindacati? Al riguardo si deve ribadire, per prima cosa, quanto da noi è stato espresso nella riunione del 28 marzo u.s., presso il Ministero della P.I., cioè che consideriamo le deleghe rilasciate in favore del SINAIE; veri e propri atti di coraggio compiuti da insegnanti convinti che l'adesione data al Sindacalismo Nazionale significa rischio, sacrificio e non godimento dei benefici riservati agli aderenti ai Sindacati filogovernativi; in secondo luogo che il sistema di tesseramento adottato è quello misto: quindi non solo per delega, ma anche per pagamento diretto; infine, che le deleghe possono essere sottoscritte soltanto dal personale di ruolo o ad esso assimilato, e non certo dagli insegnanti non di ruolo aspiranti agli incarichi e alle supplenze, rispetto ai quali, per altro, nessun criterio tra quelli indicati dal predetto art. 28 sarebbe valido, considerato che essi non sono ammessi a votare nelle consultazioni magistrali.

La maggiore rappresentatività, invece, dovrebbe essere accertata e provata proprio nei riguardi dei maestri non di ruolo, dei quali, in definitiva, le commissioni per gli Incarichi dovranno occuparsi. Ma non sarà così nemmeno per gli incarichi nelle scuole materne statali, giacché le norme di prossima pubblicazione che le regolano fanno riferimento, per quanto concerne la nomina della commissione, a quelle della Scuola Elementare.

Staremo a vedere che cosa penserà la Magistratura di questo comportamento discriminatorio e antisindacale posto in atto contro il SINAIE-CISNAL.

Considerazioni a parte, la verità, egregi signori, è un'altra ed invitiamo i nostri amici che credono ancora nella funzione del sindacalismo autonomo a prenderne atto: la proposta avanzata dallo SNASE, ormai divenuta norma che discrimina la nostra parte, è *stata formulata nel caratteristico linguaggio della quinta colonna che si pone a servizio dei « padroni del vapore », nella speranza che un giorno più o meno lontano lo facciano partecipare, alla pari, all'« inarrestabile democraticissimo e per niente politicizzato » (!) processo di unificazione sindacale.*

Ezio Lozzi

PROVVIDENZE ELETTORALI!

Le Segreterie Nazionali della CISNAL-Scuola

preso atto

della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1972,

sottolineato

che gli "adeguamenti" vantati (contenuti, per ora, in un promesso "disegno di legge"!) si riferiscono ai seguenti attuali importi mensili:

a) indennità di direzione per i presidi: da L. 20.258 a lire 43.159;

b) indennità di direzione per i direttori didattici: da lire 20.258 a L. 32.590;

c) ispettori scolastici: da L. 20.305 a L. 30.828;

d) indennità funzione docente:

— per i maestri elementari: da L. 3.096 a L. 3.318

— per i professori ruolo A: da L. 6.165 a L. 6.627

— per i professori ruolo B: da L. 4.404 a L. 4.734

— per i professori ruolo C: da L. 3.096 a L. 3.318

considerato

che gli adeguamenti progettati si ridurranno, sulla base degli importi su indicati, in poche lire mensili;

rilevato,

quindi, che il Governo si propone di soddisfare le "aspettative di adeguamento economico del personale della scuola" con proposte che sono da considerarsi semplicemente offensive per lo stesso personale;

denunciano

all'opinione pubblica una ennesima manovra dilatoria e demagogica che, in questo momento, ha esclusivo significato elettorale,

riservandosi

di assumere (sulla base delle richieste già avanzate al Governo il 12 aprile 1972) le più energiche iniziative a tutela dei reali interessi delle categorie della scuola.

Roma, 29 aprile 1972

SETTE GIORNI DI INTENSO LAVORO

I nostri sindacati a convegno

Per un'intera settimana, in un grande albergo sull'altipiano di Arcinazzo, si è svolto un importantissimo e riuscitissimo Convegno di Studi Sindacali, indetto dal Sisme e dal Sinaie Cisnal e al quale sono intervenuti i Segretari Provinciali e i Coordinatori Regionali dei due Sindacati.

I lavori del Convegno sono stati aperti da una breve prolusione e da un cordiale saluto rivolto ai colleghi di ogni parte d'Italia dal prof. De Bella, Segretario Nazionale del Sisme, e dalla illustrazione del programma da parte del prof. Lozzi, Segretario Nazionale del Sinaie.

Il giorno seguente alle ore 9 il sig. Ettore Ciancamerla, Segretario confederale della CISNAL e Consigliere Comune di Roma ha illustrato con grande chiarezza il tema: "La linea politica della Cisnal", affrontando i problemi delle cosiddette grandi riforme del centro-sinistra, sulle quali si è soffermato a lungo con grande competenza, per dimostrare tutta lo loro demagogica impostazione e la loro irrealizzabilità. Ha fatto seguito il prof. Ciammaruconi, Vice Segretario Nazionale del Sisme e Direttore de "La Scuola Nazionale", il quale, con la sua caratteristica oratoria, densa di acutissime osservazioni, ha svolto, in tutti i suoi aspetti, il tema "La linea politica della Cisnal-Scuola", trattando, da un lato, dell'atteggiamento della Cisnal nel quadro dei problemi sinodacali attuali e, dall'altro, della posizione della Cisnal Scuola nell'attuale momento politico.

Nel pomeriggio l'importantissimo problema del Diritto allo Studio è stato ampiamente illustrato, con una bella relazione, dal prof. Lozzi e quello dell'Assistenza Scolastica dal prof. Vincenti, membro della Segreteria Nazionale del Sinaie, con uno studio serio, accurato e particolareggiato.

Durante la mattinata del terzo giorno il prof. De Bella ha esaminato particolareggiatamente il problema della formazione tecnica e professionale, dimostrando, con alata parola, che essa non deve sacrificare i fondamentali bisogni dell'uomo.

Successivamente sono state svolte due interessanti relazioni sulla Scuola Media di 1° grado e sulla Scuola Media Superiore. La prima relazione, ricca di osservazioni riguardanti tutte le materie insegnate nella Scuola Media e di proposte concrete, è stata presentata ed illustrata dal prof. Roncati, Vice Segretario Nazionale del Sisme. Dopo di lui il prof. De Bella si è intrattenuto a lungo sulla Scuola Media Superiore di ieri e di oggi... e soprattutto su quella di domani, che resta ancora nel campo della nebulosità, anche dopo i tanti convegni indetti e le tante Commissioni convocate dal Ministero, ultima delle quali (almeno fino ad oggi) quella presieduta dall'on. Biasini...

Il problema della Riforma Universitaria e dei riflessi di essa sulla scuola media di ogni ordine e grado è stato brillantemente ed esaurientemente trattato dal prof. Silverio Bacci, dirigente il Settore Scuola del M.S.I.

Tutta la mattinata del quinto giorno è stata dedicata allo scottante problema dello Stato Giuridico, sul quale si è intrattenuto a lungo il prof. Ciammaruconi, che ha, punto per punto, illustrata una sua particolareggiata e completa relazione, suddivisa, allo scopo di rendere meno pesante la materia, in cinque parti: 1) Premessa; 2) All'esame della Camera dei Deputati; 3) All'esame del Senato della Repubblica; 4) Personale non docente; 5) Modelli viventi.

Vivissima l'attenzione di tutti i convegnisti all'esposizione di Ciammaruconi e moltissime le richieste di chiarimenti, sicché, su decisione della Presidenza, la discussione sull'argomento viene ripresa nel pomeriggio e prolungata fino a tarda ora.

Il penultimo giorno, nella mattinata, vengono svolte e illustrate le ultime tre relazioni previste dal programma. Su "L'attivismo sindacale" ha parlato, dando dei preziosi consigli derivanti dalla sua esperienza didattica e sindacale, il Preside Alessandro Fassitelli; il tema "La Cisnal-Scuola e gli altri Organismi" viene introdotto, con una lucida relazione, dal prof. Giovanni Mariscotti, Segretario Prov.le di Piacenza e Coordinatore Regionale del Sisme, per l'Emilia-Romagna. Infine il prof. De Bella si intrattiene sul tema de "La Stampa Sindacale", mettendo in rilievo le innumerevoli difficoltà di varia natura che debbano essere affrontate dalle Segreterie Nazionali del Sisme e del Sinaie per la pubblicazione quindicinale de "La Scuola Nazionale", che, prima sotto la direzione dell'indimenticabile Edelvais Moschini ed oggi sotto quella non meno oculata di Ciammaruconi, ha assunto un posto di primo piano fra tutti i periodici dei Sindacati della Scuola.

Anche il pomeriggio del giorno 28 viene interamente dedicato alle richieste di chiarimenti e gli interventi dei convegnisti, che sono numerosissimi. L'importanza del Convegno è dimostrata dal fatto che quasi tutti gl'intervenuti hanno partecipato, con uno o più quesiti, alla discussione di tutti i temi, portando ciascuno il contributo della propria esperienza e della propria preparazione culturale. Fra coloro che maggiormente si sono distinti negli interventi ricordiamo:

Pogliaroli di Bergamo; Bassetti, Martinelli e Dutto di Brescia; Zini di Reggio Emilia, le signore Bassini e Alfieri, la sig.na Rotta e Gravina di Milano; Bernardi di Pisa; Brogi di Livorno; Gaetani, Romelli, Scaramuzzino, Boccafresca, Bellè di Roma; la sig.na Ceci e Quattrociocchi di Frosinone; Balsamo di Viterbo; Balacco di Rieti; Grassucci di Latina; Amarena di Potenza, Laurenti di Isernia; Lucia e Rizzotti di Catanzaro; Polimeni e Musolino di Reggio Calabria; Santomauro di Bari; Riviera di Catania; Lojacono di Palermo.

Alla chiusura dei lavori i professori Ciammaruconi e Lozzi, dopo aver dato gli ultimi chiarimenti ed avere impartito le ultime disposizioni per il lavoro da svolgere nelle varie Provincie, hanno ringraziato tutti gli intervenuti, promettendo che altri Convegni saranno indetti agli inizi del nuovo anno scolastico.

DALLE PROVINCE

da TORINO

Presso il Circolo Culturale di Destra è stato organizzato un incontro tra il prof. Paride De Bella, Segretario Nazionale del SISME, il prof. Lozzi, Segretario Nazionale del SINAIE, e gli aderenti piemontesi della CISNAL-Scuola.

Dopo una breve presentazione del prof. Borghesio, Presidente del Circolo, ha preso la parola il prof. De Bella che, con la sua ben nota eloquenza, ha tracciato un quadro significativo della scuola in questo particolare momento politico.

Il prof. Lozzi si è invece maggiormente soffermato sulle catastrofiche conseguenze che raccoglie una politica la quale considera la "scuola per la scuola".

Dopo gli applausi dei numerosi colleghi, su invito del prof. Baschera, coordinatore regionale, il dialogo è proseguito nella sala privata del circolo, dove sono stati trattati argomenti di ordine tecnico, come il problema dei corsi abilitanti (che anche nella regione piemontese minaccia di trasformarsi in una bolla di sapone), dei passaggi in ruolo e dell'Ordinanza Ministeriale per il conferimento degli Incarichi nell'anno 1972-73.

Tra gl'intervenuti all'incontro è da ricordare il dott. Petrucci, segretario provinciale della CISNAL di Torino, la prof.ssa Giolino, rappresentanze del SISME-CISNAL nella Commissione Incarichi, la prof.ssa Magliano, preside della scuola media di Brandizzo.

SERVIZI INFORMAZIONI

Per agevolare i numerosi colleghi che si rivolgono alla Segreteria, sono stati istituiti tre servizi speciali: Domande Incarico 1972-73 - Corsi abilitanti - Passaggi in ruolo.

Tali servizi d'informazione funzionano il lunedì, mercoledì e sabato, dalle 18 alle 20, presso la Segreteria Regionale del SISME-CISNAL, in via Mercantini n. 6, piano III, Torino.

da VIAREGGIO

Il 17 aprile, il prof. Giuseppe Ciammaruconi, vice-segretario nazionale del SISME-CISNAL, presentato dal prof. Silverio Bacci dirigente il settore scuola del MSI, ha parlato agli insegnanti del luogo.

In una sala affollata, i colleghi hanno seguito con vivo interesse i temi di politica scolastica di maggiore attualità e, particolarmente, le posizioni innovative che la CISNAL-Scuola ha assunto in merito ad essi.

L'oratore ha, fra l'altro, richiamato l'attenzione dei presenti sulle implicazioni politiche della lotta sindacale in vista delle prossime elezioni del 7 maggio.

Su quest'ultimo aspetto si è intrattenuto anche il prof. Silverio Bacci che, come è noto, affronta la battaglia politica per la scuola proprio a Viareggio come candidato per il Senato nelle liste del M.S.I.

da PIACENZA

Sabato 8 aprile, alle ore 16, in un ampio salone di un grande albergo cittadino, gremito in ogni ordine di posti, ha avuto luogo un Convegno di professori delle scuole medie di 1° e di 2° grado e di insegnanti elementiri, convenuti per ascoltare la parola del prof. Ezio Lozzi, Segretario Nazionale del Sinaie, e del prof. Paride De Bella, Segretario Nazionale del Sisme.

Dopo un breve saluto del sig. Foti, Segretario Provinciale della Unione Cisnal di Piacenza, e dopo la presentazione degil oratori da parte del prof. Giovanni Mariscotti, Segretario Provinciale del Sisme di Piacenza, ha parlato il prof. Lozzi, il quale ha dapprima illustrato la posizione della Cisnal Scuola nell'attuale momento politico e si è poi particolarmente soffermato sul problema dello stato giuridico degli insegnanti elementari e medi, illustrando la posizione della Cisnal-Scuola, che da alcuni anni si batte per l'affermazione del criterio dello stipendio unico.

Cessati gli applausi che hanno coronato la bella esposizione di Lozzi, ha preso la parola il prof. De Bella, che ha innanzitutto messo in rilievo l'importanza del Sisme, affermatosi sia nell'agitazione del giugno caldo *del '70 sia nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della P.I. Dopo avere accennato al completo fallimento di tutta la politica scolastica del regime clerico-marxista dell'ultimo ventennio, l'oratore si è addentrato a parlare, con grande competenza, del problema dei non di ruolo, dei Corsi Abilitanti, dell'abilitazione didattica, ecc..., riscuotendo il più caldo consenso degli ascoltatori. Ha chiuso, ponendo in luce la profonda differenza che passa, nei riguardi della Scuola, fra la concezione antinazionale dei Sindacati della Triplice, agnostica dei Sindacati cosiddetti autonomi e quella nostra, ispirata al culto dei più alti valori morali e civili, in conformit" di tutta la concezione del Sindacalismo Nazionale e, in definitiva, della Destra Nazionale.*

da TRIESTE

L'Unione provinciale CISNAL di Trieste, su mandato ricevuto dalla Segreteria provinciale del Sisme-Personale ausiliario, la quale quest'ultima ha di recente sentito i lavoratori interessati convocati in assemblea, ha invitato il Provveditorato di Trieste a voler prendere fin d'ora i provvedimenti atti alla sostituzione dei bidelli custodi delle scuole medie, durante l'assenza di quest'ultimi per godimento delle ferie.

La CISNAL, infatti, ritiene illegittima la consuetudine finora adottata per la quale i custodi sono costretti a garantire la continuazione delle loro mansioni anche durante la loro assenza, affidando, nella maggior parte dei casi, tale compito a qualche membro della famiglia.

Vista infatti l'inesistenza di rapporto di lavoro nei membri della famiglia del custodi con la scuola stessa; visto, inoltre, il diritto irrinunciabile alle ferie che tutti i lavoratori hanno, così come garantito dalla costituzione; visto, infine, che l'attuale legislazione in materia non prevede in alcun modo la consuetudine precedentemente enunciata ma al contrario sancisce la piena parità di doveri e di diritti ,a tutti i livelli, tra bidelli e custodi, la CISNAL ha invitato il Prevveditorato a prendere le misure necessarie per la soluzione del problema.

da CATANIA

Il prof. Giuseppe Riviera, nella sua qualità di Segretario prov.le del Sindacato Italiano Scuola Media (SISME) della CISNAL ha chiesto e ottenuto per le ore 12 di giovedì 20 aprile 1972 un colloquio con il Provveditore agli studi di Catania, dott. Nicola Grassi, onde presentargli, anche a nome dei Colleghi iscritti e simpatizzanti e comunque interessati, oltre ad altri rilievi di carattere squisitamente sindacale, le proprie lagnanze in merito alle inadempienze amministrative e finanziarie imputabili direttamente o indirettamente al Provveditore medesimo: inadempienze che purtroppo pesano sul personale della scuola, soprattutto in questo momento di profonda disperazione ed esasperazione e di agitazione generale della categoria, la quale minaccia a breve scadenza uno sciopero ad oltranza.

Il prof. Riviera ha sollecitato una soddisfacente composizione di grossi problemi che aspettano da troppo tempo la soluzione, con pregiudizio per gl'interessi dei Colleghi interessati: innanzi tutto, quello che riguarda la promozione ad ordinario degli insegnanti straordinari e il passaggio definitivo in ruolo degl'insegnanti ordinari in prova, in merito alla qual cosa non possono non deplorarsi gravissime inadempienze circa il primo aumento biennale a favore dei docenti inquadrati dal 1° ottobre 1966 ai sensi della Legge 603/1966 nei ruoli della scuola media, in merito al che sono andate disattese le disposizioni intese ad evitare la temporanea corresponsione di assegni di importo inferiore a quelli dovuti al personale di ruolo. Inoltre, per quanto riguarda il mancato pagamento delle propine relative agli esami della sessione autunnale dello scorso a.s. 1970-71, si può ben parlare di vilipendio dell'intera categoria. Lo stesso rilievo vale, infine, per quanto riguarda, il disordine in cui versano gli uffici del provveditorato, disordine reiteratamente lamentato dai Colleghi, cui non è stato consentita una soddisfacente fruizione dei relativi servizi.

Il prof. Riviera faceva notare come, pur non amando certo di dover esservi costretto, non avrebbe esitato ad adire le vie legali a tutela degl'interessi morali e materiali del personale della scuola, il quale peraltro — faceva responsabilmente notare — minacciava una manifestazione di protesta avverso le inadempienze sopra lamentate, che si aggiungono alle altre non minori imputabili al Ministro della P.I., On. Riccardo Misasi, e già opportunamente stigmatizzate dal SISME a livello di Segreteria Nazionale.

In merito ad alcuni adempimenti e ad alcune questioni trattate dal Segretario prov.le del SISME, il Provveditore ha fornito i seguenti chiarimenti: per quanto riguarda la promozione ad ordinario degli insegnanti straordinari e al passaggio definitivo in ruolo degli insegnanti ordinari in prova il Provveditore ha provveduto e provvede tuttora ad inviare ai Presidi all'uopo delegati le necessarie relazioni sul periodo di prova debitamente vistate; circa l'attribuzione del primo aumento biennale per il periodo 1° ottobre 1966 ai sensi della Legge 603, la competenza è della Direzione provinciale del tesoro, che il Provveditorato non ha mancato, anche recentemente, di sollecitare; il ritardo nei pagamenti delle propine degli esami svoltisi nel settembre scorso è dovuto al mancato accreditamento dei fondi relativi, chiesti peraltro tempestivamente al Ministero. Risulta infine al Provveditore che i funzionari del Provveditorato fanno del loro meglio per sopperire alle esigenze del numeroso pubblico che affluisce giornalmente agli uffici, con grave loro sacrificio e anche in ore non destinate al ricevimento.

da PALERMO

Nel quadro delle riunioni programmate dalla CISNAL - Scuola, nelle più importanti città d'Italia, si è svolta a Palermo una numerosa assemblea di insegnanti ai quali ha parlato il prof. Giuseppe Ciammaruconi.

Tema della conversazione: « La svolta sindacale ».

Erano presenti i dirigenti locali Lo Iacono, segretario del SISME; La Grua, candidato alla Camera dei Deputati; Greco e Lo Giudice, rispettivamente Segretario e vice Segretario del SINAIE. Il Segretario dell'Unione provinciale del lavoro - CISNAL, Sant'Angelo, ha portato il saluto dei lavoratori palermitani.

Ha introdotto i lavori il professor Lo Iacono.

Nella sua chiara esposizione il prof. Ciammaruconi ha sostenuto che la svolta sindacale in Italia, per il modo cui viene condotta dalla « Triplice » si sta risolvendo in una vera sconfitta per il lavoro e i lavoratori italiani e che comunque vadano le cose essa si risolverà in nettissimo favore della CISNAL, verso la quale, si stanno orientando le categorie lavoratrici. « Sarà così anche per il personale della scuola — proseguito Ciammaruconi — che fino ad oggi è stato tradito e turlupinato dalla miriade di sindacalisti confederali ed « autonomi » filogovernativi.

Alla esposizione del dirigente nazionale della CISNAL-Scuola, è seguita una breve relazione del prof. La Grua sui problemi di politica scolastica.

Incarichi e supplenze insegnanti elementari

Presso le segreterie provinciali del SINAIE possono essere consultate le Ordinanze Ministeriali concernenti gli incarichi e le supplenze nelle scuole elementari e materne statali per l'anno scolastico 1972-73.

E' altresì a disposizione delle interessate la circolare relativa alle assunzioni delle assistenti non di ruolo nelle scuole statali per l'anno 1972-73.

Le suddette segreterie sono a disposizione degli insegnanti per qualsiasi informazione.

Corsi abilitanti e abilitazione didattica

I nostri lettori non ignorano la nostra posizione nei riguardi dei corsi abilitanti, dato che ci siamo occupati di essi in vari numeri di questo giornale.

Il nostro giudizio è stato costantemente negativo, non solo per ragioni di fondo, ma anche e soprattutto perché avevamo esattamente previsto, pur non essendo dotati del dono della profezia, che il provvedimento — giustamente atteso con tanta ansia e trepidazione da diecine e diecine di migliaia di nostri colleghi, sfruttati e turlupinati per tanti anni dal Ministero della P.I. o, per essere più precisi, dal Governo Italiano — non sarebbe stato certo il toccasana *né per i loro mali né per quelli della Scuola Italiana.*

La legge è stata votata dai due rami del Parlamento con un ritardo enorme, producendo come prima conseguenza un uguale ritardo sulla emanazione dell'Ordinanza Incarichi e Supplenze e complicando tutto l'iter delle nomine degl'incaricati per il nuovo anno scolastico. I termini per la presentazione delle domande sono già scaduti, e le Commissioni Regionali, che dovranno organizzare e controllare il regolare funzionamento dei corsi a norma di quanto disposto dall'art. 4 della legge, non sono state ancora costituite in nessuna regione. Tutto ciò fa presagire il caos in cui saranno travolte tutte le istituzioni scolastiche e le innumerevoli difficoltà che verranno a gravare sulle Sovrintendenze Regionali Scolastiche e sui Provveditorati agli Studi.

Se il progetto di legge n. 849, tendente al ripristino della cosiddetta abilitazione didattica, presentato, su nostra richiesta, dal Senatore Dinaro fosse stato approvato, il problema dei colleghi non di ruolo, che ci sta tanto a cuore, sarebbe stato risolto in maniera molto più concreta, più rapida e più vantaggiosa per gl'interessati.

Ma è inutile recriminare su ciò che non è stato, non certo per colpa nostra. Siamo dei sindacalisti e abbiamo il dovere di fare tutto quello che ci è possibile per venire incontro alle esigenze legittime dei colleghi che guardano a noi con fiducia.

La nostra azione si svolge adesso su due direttrici. In primo luogo siamo intervenuti e continueremo ad intervenire presso i Sovrintendenti Regionali Scolastici perché le Commissioni siano formate da personale che sia all'altezza del compito che gli sarà affidato e perché, di conseguenza, i Corsi si svolgano con serietà ed efficacia.

In secondo, luogo abbiamo chiesto al Ministro (e insisteremo sulla nostra richiesta dopo l'otto maggio) che l'idea dell'abilitazione didattica non venga abbandonata almeno per i docenti più anziani, in modo che la funzione dei Corsi Abilitanti ordinari venga snellita e resa un mezzo serio di accertamento delle capacità didattiche dei neo-laureati.

Frattanto ci compiacciamo che il Ministro della P.I., accogliendo la proposta nostra e di qualche altro Sindacato abbia stabilito, con la circolare 310 del 30 marzo u.s., che tutti gl'insegnanti con incarico a tempo indeterminato per effetto del possesso del titolo di studio considerato valido al momento della nomina possono partecipare al corso abilitante speciale per classe di abilitazione corrispondente all'insegnamento impartito.

P. D. B.

Non licenziabilità dei modelli viventi

Si è svolto a Roma un incontro tra il capo dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, Dr. De Capua, assistito dal capo della divisione competente, ed una delegazione del SISME-CISNAL composta dal responsabile nazionale del personale non insegnante, Giampiero Boccafresca, e dal prof. Ezio Lozzi

I sindacalisti hanno illustrato al Dr. De Capua le perplessità della propria organizzazione nei confronti dell'applicazione della C.M. 17.2.1972, n. 946, alla luce delle ventilate minacce di licenziamento dei Modelli Viventi in soprannumero da parte delle Accademie e dei Licei Artistici. Su questo argomento vi è stato un ampio scambio di idee, che si è concluso con l'assicurazione da parte dei responsabili dell'Ispettorato Artistico della **non licenziabilità dei Modelli Viventi** in applicazione della Circolare succitata.

Altro argomento su cui si è discusso è la nota del SISME-CISNAL n. 286/72 del 13.3.1972 contenente le modifiche dirette a migliorare il testo delle disposizioni emanate dalla C.M. 946/1972 ed a tranquillizzare la categoria dei Modelli Viventi (vedi «Scuola Nazionale» n. 12 del 31.3.1972). Anche su questo argomento i funzionari ministeriali hanno accolto le giuste richieste prospettate dai sindacalisti della CISNAL-SCUOLA ed hanno promesso la costituzione di una commissione per lo studio delle suddette proposte.

Disposizioni ufficiali

Scuola elementare

Incaricati a tempo indeterminato Congedi - Assenze

Circolare n. 104 del 30 marzo 1972

Con le circolari 23 aprile 1948, n. 5929 21 e 18 gennaio 1950, n. 146/1, fu regolata a suo tempo, la materia dei congedi e delle assenze dal servizio degli insegnanti elementari non di ruolo.

Tenuto conto della legge 24 settembre 1971, n. 820, la quale ha configurato anche per gli insegnanti elementari non di ruolo l'istituto dell'incarico a tempo indeterminato, le disposizioni di cui alle predette circolari sono state revisionate, in analogia, per quanto possibile, a quelle vigenti per il personale insegnante non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria e, pertanto, la materia in oggetto viene ora disciplinata come segue.

* * *

1) Gli insegnanti elementari incaricati a tempo indeterminato, che si trovino al primo anno di servizio hanno titolo a fruire di:

a) giorni 10 di congedo per motivi di famiglia, senza assegni;

b) giorni 30 di congedo per motivi di salute, con trattamento economico ridotto alla metà.

Ai fini della concessione dei congedi di cui sopra non è pertanto più richiesta la condizione della prestazione di servizio da almeno tre mesi.

2) Gli insegnanti elementari incaricati a tempo indeterminato, che si trovino almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo, hanno titolo a fruire di:

a) giorni 10 di congedo per motivi di famiglia, senza assegni;

b) giorni 30 di congedo per motivi di salute, conservando l'intero trattamento normale e altri 60 giorni col suddetto trattamento ridotto alla metà.

3) I congedi per motivi di famiglia e motivi di salute, di cui ai precedenti nn. 1 e 2, sono tra loro cumulabili, sempreché fruiti nel medesimo anno scolastico.

4) Gli insegnanti di cui al n. 1), nel caso di assenza dal servizio per malattia, conservano il rapporto di impiego per un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Anche nella fattispecie non è più richiesta la condizione della prestazione di servizio da almeno tre mesi.

Gli insegnanti elementari incaricati a tempo indeterminato, in servizio scolastico continuativo da almeno cinque anni, conservano, nel caso di assenza per malattia, il rapporto di impiego per un ulteriore periodo di 90 giorni, oltre quello cioè di cui al n. 2, senza alcun trattamento economico.

* * *

Nulla è innovato circa la durata e il trattamento economico per la fruizione dei congedi per matrimonio.

Per quanto riguarda, invece, le assenze per maternità, trovano applicazione le nuove norme di cui alla recente legge 30 dicembre 1971, n. 1204, secondo le modalità stabilite dalla circolare ministeriale numero 54 (prot. 43720/389/M) del 23 febbraio 1972, relativa ad istruzioni per le scuole di ogni ordine e grado.

* * *

Per la procedura di concessione dei congedi restano confermate le norme finora osservate.

* * *

Le disposizioni di cui alla presente circolare sono applicabili fin dal corrente anno scolastico.

Eventuali casi, per i quali si prospettino difficoltà di applicazione delle nuove norme, saranno comunicati al Ministero dai Provveditori agli studi.

IL MINISTRO
Misasi

Istituzione di nuovi posti di insegnante elementare a partire dall'anno scolastico 1972-73

Circolare n. 94 del 28 marzo 1972

I - L'art 12 della legge 24 settembre 1971, n. 820 in oggetto ha stabilito, in materia di istituzione di scuole elementari, innovazioni che, in sintesi, comportano l'assunzione, da parte dell'Amministrazione scolastica, dei seguenti provvedimenti:

a) **Istituzione di nuove scuole** in località che ne siano sprovviste e nelle quali abitino **almeno dieci** fanciulli in età dell'obbligo scolastico (1° comma), entro un raggio di due chilometri (2° comma).

Qualora in dette località manchino le strade e sia impossibile il trasporto degli obbligati ad una scuola vicina, l'istituzione potrà essere effettuata anche per un numero inferiore di alunni fino ad **un minimo di cinque** (3° comma - da notare che tale comma vieta, implicitamente, il funzionamento di scuole, anche pluriclassi, con un numero di alunni inferiore a cinque).

b) **Ridimensionamento del numero di alunni per ciascuna classe nel limite massimo di venticinque** (4° comma), sdoppiando le classi pletoriche e compensando, ove possibile, gli eventuali squilibri numerici tra classi parallele.

c) **Riduzione del numero complessivo degli alunni di ogni pluriclasse nel limite massimo di dieci** (5° comma), salva l'eccezione richiamata nel 2° capoverso della lettera a).

II - In applicazione delle citate norme, la istituzione di nuove scuole con lo sdoppiamento di mono o pluriclassi non potranno essere effettuate che per gradi, a partire dall'anno scolastico 1972-73, tenendo presenti:

a) **i limiti delle disponibilità edilizie** dopo che sia stato svolto ogni opportuno intervento presso le Amministrazioni comunali, evitando per quanto possibile l'appesantimento di turni di scuola, e comunque escludendo il ricorso a tripli turni che tornerebbero a danno più che a vantaggio degli scolari sul piano di una valida assistenza educativa;

b) **il criterio della continuità didattica**, che suggerisce di avviare il ridimensionamento del numero di alunni per le classi pletoriche, **partendo di regola dalle classi iniziali dei due cicli;**

c) **l'opportunità di consolidare, ove possibile, le pluriclassi** in centri scolastici maggiori, strutturati in monoclassi, allo scopo di promuovere la partecipazione ad una più intensa e articolata vita scolastica comunitaria per gli scolari di zone depresse e agevolare il loro decondizionamento socio-culturale (il consolidamento dovrà effettuarsi in armonia con le esigenze e i desideri delle famiglie e la disponibilità collaborativa delle Amministrazioni comunali);

d) **la disponibilità di mezzi finanziari per l'impiego di idonei mezzi di trasporto** per eventuali spostamenti di gruppi di alunni;

e) **la dinamica del fenomeno di urbanizzazione** che impegna ad uno studio delle singole situazioni ambientali in dimensione, per quanto possibile, prospettica (ad evitare provvedimenti caduchi);

f) **ogni altro elemento** che possa concorrere nelle determinazioni dei provvedimenti prima indicati.

E' ovvio che l'istituzione di nuovi posti in organico per ciascun anno scolastico dovrà essere contenuta dal Ministero nei limiti delle disponibilità finanziarie. Sarà, perciò, necessario procedere alla istituzione di nuove scuole e agli sdoppiamenti, dando la precedenza a quelle situazioni che richiedano interventi più urgenti.

III - Per quel che concerne le **scuole speciali**, in continuità con quanto già disposto per l'anno scolastico 1970-71 e quello in corso (circolare ministeriale n. 1189 del 13 febbraio 1970), le proposte di istituzione di nuovi posti dovranno essere avanzate soltanto nel caso di comprovata necessità e sempre che tali posti vengano ad aggiungersi a nuclei scolastici già esistenti. E' da evitare, infatti, la istituzione di classi isolate, attesa la necessità di una assistenza educativa e psico-medica, completa e costante, che difficilmente è possibile assicurare ad un esiguo numero di scolari minorati.

Per nuovi posti di **classe differenziale**, non saranno ora avanzate proposte. Eventuali necessità, dopo approfondito esame di concrete situazioni relativamente ad alunni del primo ciclo, potranno essere segnalate con adeguate motivazioni al Ministero tra la seconda metà di settembre e la prima metà di ottobre.

IV - Premesso quanto nei paragrafi precedenti, i Provveditori agli studi forniranno al Ministero sicure indicazioni e dati precisi, sì che si possa procedere alla graduale assegnazione di posti di insegnante elementare — a partire dall'anno scolastico — 1972-73 — secondo il disposto dell'art. 12 avanti richiamato e in conformità delle reali esigenze di ciascuna provincia.

A tal fine, i Provveditori convocheranno gli Ispettori scolastici per concertare con essi un piano di indagine che ogni Ispettore, a sua volta, illustrerà per l'attuazione ai Direttori didattici della circoscrizione.

Sulla scorta delle proposte degli Ispettori scolastici relative ai circoli didattici delle rispettive circoscrizioni, e sentito anche il Consiglio scolastico provinciale (al quale, come è noto, secondo l'art. 3 del R.D. L. 27 maggio 1946, n. 556, è devoluto il compito di determinare, successivamente all'assegnazione dei posti da parte del Ministero, il piano annuale delle nuove istituzioni e di deliberare sul trasferimento di scuole già esistenti da una ad altra località della provincia), i Provveditori agli studi formuleranno un piano di proposte per la istituzione e gli sdoppiamenti distinto in singoli prospetti secondo i modelli riportati, nei fogli allegati.

Il piano delle proposte, adeguatamente motivato, sarà trasmesso al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Div. III) **entro il 22 maggio p.v.**

Il Ministero — entro il mese di giugno — comunicherà ai Provveditori l'assegnazione dei posti, da istituire con decorrenza 1° ottobre 1972, nei limiti delle disponibilità finanziarie e comparativamente alle esigenze delle singole province.

V - Si precisa che la materia esaminata nella presente circolare non riguarda i posti di insegnante elementare per attività integrative e gli insegnamenti speciali (art. 1 della legge 24 settembre 1971, numero 820) per la cui istituzione si rinvia a quanto stabilito nella apposita circolare ministeriale n. 58, prot. n. 960/5, del 4 marzo 1972 (prf. 4).

VI - Allo scopo di rendere edotti nel più breve tempo possibile i funzionari scolastici competenti e le Amministrazioni comunali degli orientamenti del Ministero circa la materia oggetto della presente circolare, i Provveditori agli studi dirameranno subito la medesima agli ispettori scolastici, ai direttori didattici, ai componenti del Consiglio scolastico provinciale e ai Sindaci della provincia.

La circolare viene altresì indirizzata dal Ministero ai Sovrintendenti scolastici per opportuna conoscenza, con preghiera di volerne rendere informate le Autorità regionali.

IL MINISTRO
Misasi

Scrutini ed esami nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1971-1972

Circolare n. 105 del 4/4/1972

Le operazioni di scrutinio e di esami nelle scuole elementari si svolgeranno anche nel corrente anno secondo le disposizioni e la precisazione contenute nelle Circolari Ministeriali del 17 marzo 1965, n. 130, prot. 1105/7, e del 26 gennaio 1966, n. 37, prot. 184/8, relative agli scrutini ed esami nelle predette scuole per gli anni scolastici 1964/65 e 1965/66.

In conseguenza, gli alunni provenienti da scuola privata o paterna anche quest'anno saranno ammessi agli esami di idoneità alle classi 2ª, 4ª e 5ª elementare ed a quelli di compimento del 1° e del 2° ciclo se abbiano compiuto o compiano nel corrente anno solare, rispettivamente, 6, 8, 9, 7 e 10 anni di età.

Infine, si avverte che i termini delle operazioni predette sono stati fissati nel Calendario scolastico per l'anno 1971-72 reso noto con circolare di questo Ministero — Segreteria Tecnica di Coordinamento — del 20 settembre 1971, n. prot. 001/STC.

Si prega di dare notizia della presente ai dipendenti uffici di spettorato scolastico e di Direzione didattica.

IL MINISTRO
Misasi

Personale non insegnante

Passaggio dai ruoli aggiunti ai ruoli ordinari delle rispettive carriere

Circolare n. 95 del 23/3/1972

Com'è noto alle SS.VV., l'art. 1 della Legge 4 febbraio 1966, n. 32 ha soppresso i ruoli aggiunti in tutte le Amministrazioni dello Stato.

In particolare, la suindicata norma ha disposto che gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa (3 marzo 1966) fossero collocati nei corrispondenti ruoli ordinari in qualifica pari a quella rivestita, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza.

La legge suddetta ha dato luogo ad alcune difficoltà interpretative, soprattutto per ciò che concerne le modalità del riconoscimento, agli aventi diritto, della predetta anzianità di carriera e di qualifica.

Tali difficoltà, tuttavia, appaiono superate in quanto, secondo anche il parere espresso dagli organi di controllo, in sede di applicazione dell'art. 1 della Legge 4 febbraio 1966, n. 32, debbono essere tenute contestualmente presenti le indicazioni dalla norma stessa fornite.

In definitiva, quanto sopra deve intendersi nel senso che il predetto personale, appartenente ai ruoli aggiunti alla data di entrata in vigore della legge n. 32 (3 marzo 1966) va collocato, a tale data, nel corrispondente ruolo ordinario della carriera di appartenenza, conservando l'intera anzianità di qualifica e di carriera maturata nel ruolo aggiunto.

E', inoltre, da tener presente che competenti all'applicazione dell'art. 1 della legge n. 32/1966, nei confronti del personale non insegnante di ruolo aggiunto delle scuole medie e degli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale, sono ormai i Provveditori agli Studi.

Infatti, essendo il passaggio dai ruoli aggiunti ai ruoli ordinari del personale non insegnante, sostanzialmente, un inquadramento in ruolo, competenti alla emissione dei relativi provvedimenti sono le SS. VV. per effetto del decentramento operato con la legge 26 luglio 1960, n. 578.

Pertanto, le SS.VV. avranno cura, esaminati gli stati matricolari del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, di provvedere nel più breve tempo possibile, secondo le modalità che qui di seguito saranno indicate, all'inquadramento nel ruolo ordinario di quelle unità di personale che ancora si trovino iscritte nel ruolo aggiunto.

Devesi, al riguardo, precisare che tale inquadramento dovrà essere disposto dalle SS.VV anche nei confronti di quelle unità di personale di ruolo aggiunto che, nelle more dell'applicazione dell'art. 1 della legge n. 32/1966, sono cessati dal servizio a qualsiasi titolo.

Ciò, ovviamente, comporterà, nei confronti di detto personale, anche una riliquidazione della pensione provvisoria, sulla base dei benefici di carriera che a ciascuno verranno riconosciuti per effetto dell'inquadramento nel ruolo ordinario delle rispettive carriere.

1) **PERSONALE CHE HA TITOLO AL PASSAGGIO DAL RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORDINARIO**

a) **Personale di segreteria di ruolo aggiunto**

Com'è noto, gran parte del personale di segreteria già di ruolo aggiunto, ha ottenuto l'inquadramento nel ruolo ordinario previo superamento degli appositi esami-colloquio indetti da questo Ministero, ai sensi dell'art. 4 — 1° comma — della Legge 14 luglio 1965, n. 902.

Tuttavia, poiché l'emissione dei relativi provvedimenti è tuttora in corso, le SS.VV., prima di procedere all'inquadramento nel ruolo ordinario di tale personale, avranno cura di accertare se lo stesso abbia o meno sostenuto l'esame suddetto.

Si precisa, a riguardo, che il personale di segreteria di ruolo aggiunto che risulti assunto in tale ruolo dopo l'entrata in vigore della legge n. 902 (15 agosto 1965) non ha potuto sostenere gli esami-colloquio previsti dall'art. 4 della stessa legge n. 902, in quanto lo unico requisito richiesto per la partecipazione ai colloqui suddetti era, appunto, l'appartenenza al ruolo aggiunto alla data del 15 agosto 1965. Detto personale dovrà, quindi, essere inquadrato nel ruolo ordinario della rispettiva carriera solo e soltanto per effetto dell'art. 1 della Legge 4 febbraio 1966, n. 32.

b) **Personale ausiliario di ruolo aggiunto**

Le SS.VV. disporranno l'inquadramento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto che risulti assunto in tale ruolo dopo la data di entrata in vigore della ripetuta Legge 14 luglio 1965, n. 902 (15 agosto 1965).

Per il restante personale ausiliario ha provveduto e provvede tuttora a tale inquadramento questo Ministero ai sensi dell'art. 4 della medesima legge n. 902.

2) **MODALITA' DEL PASSAGGIO DAL RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORDINARIO**

Il sopra indicato personale di segreteria ed ausiliario dovrà essere collocato nei ruoli ordinari della rispettiva carriera di appartenenza

(Continua a pag. 4)

O.M. 20-4-72

Adempimenti previsti dall'O. M. 20.4.1972 applicativa dell'articolo 17 della Legge 6.12.1971, numero 1074.

— Presentazione delle domande, per nuovo incarico, 20 maggio 1972.

* * *

Pubblicazione delle graduatorie, 30 giugno 1972.

* * *

Dopo il 15 settembre 1972, conferimento degli incarichi per tutti i posti vacanti alla data dal 1.10.1972.

* * *

Gli aspiranti a supplenze, inclusi nelle graduatorie provinciali, possono presentare domanda di supplenza, in carta libera, direttamente ai Capi di Istituto della provincia nelle cui graduatorie risultano inclusi, entro il 10 ottobre 1972.

Con una sola domanda possono essere richieste supplenze per diversi tipi di posti in uno stesso istituto.

Coloro che non sono inclusi nelle graduatorie possono presentare, entro il medesimo termine, domande di supplenza, in carta legale, ai Capi di Istituto, indicando esattamente il posto o i posti cui aspirano.

N.B. - Il testo integrale dell'O. M., pubblicata nel supplemento al n. 14 del 30.4.1972 de "La Scuola Nazionale" può essere richiesto presso la Segreterie Provinciali del SISMECISNAL.

...ricostruire la dignità e il valore della cultura, il rispetto all'ingegno e la considerazione più viva dell'intelligenza...
Giovanni Gentile

La Scuola Nazionale

...creare una Scuola degna di un gran popolo...
Giovanni Gentile

Disposizioni ufficiali

Scuole materne statali

Interventi assistenziali a favore del personale

Circolare n. 83 del 18 marzo 1972

Nel bilancio di previsione dello Stato per il corrente anno finanziario è stato inserito, nella Rubrica relativa a questo Servizio, il cap. 1325 concernente interventi assistenziali a favore del personale delle Scuole materne statali in servizio ovvero cessato dal servizio, e dei familiari.

Si constata pertanto l'opportunità di disciplinare le erogazioni che potranno essere disposte sul capitolo in parola, nell'intento di venire incontro alle necessità effettivamente meritevoli di considerazione e di aiuto, tenuto conto sia della limitatezza della somma stanziata a tal fine, sia degli eventuali interventi che per i casi prospettati siano stati già operati dall'E.N.P.A.S. e dall'E.N.A.M.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di portare a conoscenza dei Direttori didattici e degli Ispettori scolastici i criteri che di seguito si elencano, cui il personale interessato delle scuole materne statali dovrà attenersi per l'inoltro di eventuali richieste di interventi assistenziali:

1) Le domande, in carta semplice, documentate nei modi che di seguito si indicano e nelle quali il personale stesso specificherà con la dovuta completezza i motivi della richiesta — indirizzate a questo Servizio — dovranno pervenire alle SS.LL., per il successivo inoltro, con il circostanziato parere dei competenti direttori didattici vistato dagli Ispettori scolastici e dalle SS.LL. medesime.

2) Alle domande di interventi per spese sostenute a causa di malattie, proprie o dei familiari, dovrà essere accluso — anche in copia fotostatica debitamente autenticata ai sensi delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15 concernente norme sulla documentazione amministrativa e 11 maggio 1971, n. 390 contenente modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 15, ma senza aggravio fiscale — quanto atto a comprovare lo svolgimento della pratica presso l'ENPAS e l'ammontare sia delle spese sostenute sia delle somme rimborsate.

3) Le interessate dovranno dichiarare nell'istanza, sotto la propria responsabilità, che non hanno chiesto all'ENAM la corresponsione di un contributo assistenziale per il medesimo caso per il quale rivolgono istanza a questo Servizio, ovvero di non averlo ottenuto. In quest'ultimo caso, così come nella eventualità che tale contributo sia stato invece corrisposto, dovrà essere fornita, anche con la procedura di cui al punto 2), la relativa documentazione.

4) Le domande del personale cessato dal servizio — eccetto i casi di licenziamento per scarso rendimento o di esclusione dall'insegnamento — e dei familiari del personale deceduto, parimenti documentate, dovranno essere presentate alle SS.LL., le quali, esperite le necessarie indagini, nei modi che le SS.LL. medesime riterranno più opportuni, sulla veridicità dei motivi addotti, le inoltreranno a questo Servizio con il proprio motivato parere.

5) Nel caso di malattie di familiari conviventi che non abbiano diritto all'assistenza ENPAS o di altri Enti, gli interessati devono produrre — anche nel modo indicato nel precedente n. 2) — una dimostrazione delle spese e specificare la professione o l'attività che svolge il familiare convivente.

6) Le domande di interventi per gravi calamità naturali che abbiano causato dirette conseguenze dannose o comunque negative per le interessate e le loro famiglie, le domande di interventi per lutti, per nascite di figli o per matrimoni dovranno essere corredate della relativa documentazione — da prodursi anche nei modi previsti dalle già citate leggi n. 15 del 1968 e n. 390 del 1971 — e dovrà essere altresì indicato e documentato se per le medesime evenienze siano stati già corrisposti — e in qual misura — contributi da parte di altri Enti.

7) Non verranno corrisposti aiuti per assistenza scolastica ai figli poiché per questa sono già previste altre forme di intervento statale.

Le domande già eventualmente pervenute direttamente a questo Servizio da parte delle insegnanti e delle assistenti, di ruolo e non di ruolo, delle scuole materne statali, ovvero inoltrate dalle SS.LL., dovranno essere rinnovate ed uniformate alle disposizioni di cui alla presente circolare.

p. IL MINISTRO
f.to **Rosati**

Personale non insegnante

(Continua da pag. 3)

in qualifica pari a quella rivestita alla data di entrata in vigore della Legge 4 febbraio 1966, n. 32 (3 marzo 1966), conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nel ruolo aggiunto.

Resta inteso che, per poter predisporre l'inquadramento nel ruolo ordinario del personale in questione dovranno essere tenute presenti le qualifiche ed i coefficienti previsti ed indicati nelle tabelle annesse alla Legge 14 luglio 1965, n. 902, specialmente per quanto riguarda il periodo di permanenza previsto ai fini dell'attribuzione della qualifica e del coefficiente successivi, vigenti all'atto della soppressione dei ruoli aggiunti, fermo restando che la progressione del personale nelle rispettive carriere di ruolo ordinario dovrà dcorrere dal 3 marzo 1966, previo riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo aggiunto.

Ad esempio, un segretario aggiunto di ruolo aggiunto che, alla data del 3 marzo 1966 avesse maturato un'anzianità complessiva di carriera di anni 8, mesi 8 e giorni 2 e, nella qualifica di segretario aggiunto (ex coeff. 229) un'anzianità di anni 2, mesi 8 e giorni 2, dovrà essere collocato nel ruolo ordinario conservando l'anzianità e la qualfica stessa (segretario aggiunto-ex coeff. 229). Alla data del 1° luglio 1966, per maturato periodo di servizio, all'impiegato in questione dovrà essere, quindi, attribuita la qualifica di segretario (ex coeff. 271), (ved. modello di decreto allegato).

Le SS.VV., una volta collocato nel ruolo ordinario il personale in questione con le sopra indicate modalità, avranno cura di ricostruire la carriera allo stesso personale a decorrere dal 1° luglio 1970 per effetto dei DD.PP.RR. 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, attribuendo a ciascuno le classi di stipendio (parametri) spettanti in base e alla anzianità di servizio maturata e, per il personale di segretaria, la qualifica iniziale di segretario, applicato di segreteria o aiutante tecnico.

E' noto, infatti, che l'attribuzione dell'attuale seconda ed ultima qualifica (rispettivamente segretario capo, applicato superiore ed aiutante tecnico superiore) è di competenza di questo Ministero che la conferisce secondo le modalità previste negli artt. 81 e 82 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

Si precisa, infine, che, in sede di applicazione dell'art. 1 della legge n. 32, non potranno essere in nessun caso riconosciuti servizi prestati in carriere diverse da quelle di appartenenza.

Le SS. VV. sono, inoltre, pregate di non delegare i Presidi di ruolo all'applicazione della presente circolare.

Tanto si ritiene opportuno per una sicura uniformità di criteri applicativi nei confronti degli aventi diritto che ammontano a poche centinaia di unità.

Ad ogni buon fine, si allegano anche alcuni modelli di decreti a mezzo dei quali le SS.VV. potranno, in linea di massima e salvo situazioni particolari, provvedere all'inquadramento nel ruolo ordinario del personale di cui trattasi.

IL MINISTRO
Misasi

Nuovi stipendi con effetto dal 1° luglio 1970

Circolare n. 96 del 23 marzo 1972

In relazione ai vari quesiti qui pervenuti circa la disposizione contenuta nell'art. 4 del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079, si pone in evidenza che la disposizione medesima va applicata nei confronti del personale a pieno impiego. Relativamente ai professori non di ruolo, affinché detta disposizione possa trovare applicazione, è necessario che l'orario dell'insegnamento svolto non sia inferiore a quello comportante il trattamento di cattedra. Non ricorrendo tale condizione, l'aumento minimo di L. 10.000 lorde mensili non va assicurato neanche in misura ridotta in rapporto al numero di ore settimanali di servizio.

Gli aumenti periodici attribuiti ai sensi del citato articolo 4 del D.P.R. n. 1079 per assicurare agli interessati il predetto aumento minimo di lire 10.000 lorde mensili, non debbono essere riassorbiti in occasione dei successivi scatti di stipendio i quali ultimi vanno disposti con effetto dalle normali date di maturazione di ciascun biennio di servizio.

Si fa, infine, presente che al ripetuto aumento minimo ha diritto — ferma restando la condizione del pieno impiego — anche il personale che, pur non in servizio al 1° luglio 1970, sia stato nominato da data non posteriore all'8 gennaio 1971, giorno in cui è entrato in vigore il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.

Le SS.LL. sono pregate di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei dipendenti istituti e scuole.

IL MINISTRO
Misasi

Premi spettanti agli insegnanti delle scuole sussidiarie

Circolare n. 141 del 20/4/1972

La Ragioneria Centrale presso questo Ministero, alla quale alcuni Provveditori agli Studi hanno chiesto di conoscere se i premi in oggetto specificati debbono o meno, in considerazione della loro modesta entità, essere assoggettati alle ritenute erariali, ha manifestato alla Direzione Generale scrivente il proprio motivato avviso positivo sulla questione.

Gli insegnanti delle scuole sussidiarie infatti, non avendo un regolare rapporto d'impiego con lo Stato, sono da considerare « estranei all'Amministrazione » ed il premio finale ad essi spettante in relazione al numero degli alunni promossi e che conseguono il certificato di studi elementari al termine della terza classe, rientra di conseguenza tra i compensi previsti dall'art. 30 della legge 8 aprile 1952, n. 212 il quale stabilisce una aliquota fissa per ogni caso a prescindere dalla esistenza o meno di altri redditi a favore delle persone alle quali sono dovuti i compensi stessi.

Ne consegue che i premi in argomento sono da assoggettare alle ritenute erariali nella misura complessiva dell'11,875% (legge 28 ottobre 1970, n. 801; R.M. 8%, imposta complementare 1,50%, addizionali 2,375%).

Per quanto precede la SS.VV. liquideranno i premi in questione al netto delle suddette ritenute erariali e del bollo di quietanza in ragione del 2‰ senza però effettuare alcun versamento all'Erario in quanto a ciò provvederà la Ragioneria Centrale presso questo Ministero.

Ovviamente, nessuna comunicazione al riguardo dovrà farsi agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, ritenendosi per gli insegnanti in argomento, assolto il debito di imposta nei modi anzidetti, salvo l'obbligo generale di denuncia dei premi percepiti al netto delle ritenute da parte dei medsimi agli Uffici finanziari nella dichiarazione annuale dei redditi prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

p. IL MINISTRO
Rosati

Elezioni politiche

Quando già il numero precedente, con l'elenco dei nostri iscritti, candidati alle elezioni politiche nelle liste del MSI nelle varie circoscrizioni d'Italia, era stato stampato, ci sono giunte queste altre segnalazioni che ci affrettiamo a pubblicare, sia pure tardivamente:

BENEVENTO - AVELLINO - SALERNO

Riccardi Roberto, iscritto al SISME, consigliere comunale di Benevento, pubblicista, candidato alla Camera dei Deputati.

CREMONA - MANTOVA

Guercilena Giampaolo, iscritto al SISME, candidato alla Camera dei Deputati.

BERGAMO - BRESCIA

De Mori Leandro, ingegnere, iscritto al SISME, candidato alla Camera dei Deputati.

Ai suddetti colleghi chiediamo scusa per il ritardo della nostra segnalazione, formulando anche per essi i più fervidi auguri.

UDINE - BELLUNO - GORIZIA

Fabrizi Oscar, Segr. MSI, iscritto al SISME, candidato alla Camera dei Deputati e al Collegio senatoriale di Belluno;

De Zordo Guido, iscritto al SISME, candidato alla Camera dei Deputati.

BARI - FOGGIA

Sforza Rosario, iscritto il SINAIE, candidato al Collegio senatoriale di Cerignola.

In ruolo con la '468'

Il Ministro della Pubblica Istruzione on. Riccardo Misasi ha firmato i decreti di approvazione di 24 graduatorie compilate in esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 468 per l'immissione dei professori di lingue straniere nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado.

Il Ministro ha inoltre firmato i decreti di approvazione delle graduatorie, ugualmente compilate ai sensi della legge n. 468 del 1968, per l'immissione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici degli Istituti tecnici industriali, dei professori dei Licei annessi ai Convitti nazionali e dei professori delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

I decreti saranno al più presto inviati per il perfezionamento formale alla Corte dei Conti, che intanto già ha iniziato la revisione delle graduatorie dei docenti di materie tecniche degli Istituti di istruzione tecnica, inviate a suo tempo.

L'apposito ufficio del Ministero procede nei lavori di esame e valutazione dei titoli, e sarà in grado di sottoporre alla firma del Ministro entro la fine di aprile le graduatorie dei professori di disegno, di musica e canto, di stenografia e di dattilografia, ed entro la fine di maggio le graduatorie dei professori di matematica, fisica, chimica, scienze, lettere, filosofia e storia dell'arte.

RECENSIONI

TESTI DEL PROF. M. BALICE

La Casa Editrice "Prof. R. PATRON" di Bologna (40127) - Via Badini - QUARTO INFERIORE - alla quale possono essere richieste copie in *saggio*, ha pubblicato i seguenti testi:

a) per gli *Istituti Tecnici Commerciali*

Calcolo Computistico - per la 2ª classe - pagg. X-192 - L. 800
Comput. e Trasporti - per la 3ª classe - pagg. 296 - L. 1.400
Ragioneria Generale - per la 3ª classe - pagg. 328 - L. 1.500
Ragioneria Applicata - per la 4ª classe - pagg. 424 - L. 1.800
Ragioneria Applicata - per la 5ª classe - pagg. 308 - L. 1.600;

b) per gli *Istituti Professionali*

Cultura Commerciale - per la 1ª classe (Stenodattilografi e Addetti ai Servizi Amministrativi) - pagg. 216 - L. 1.000
Tecnica e Contabilità Commerciale - per la 2ª classe (Addetti ai Servizi Amministrativi) - pagg. 160 - L. 1.000.

La Casa editrice "CIRANNA" - Via Cardinale Agliardi, 15 - Roma (00165) ha pubblicato:

Vol. 1° - *Calcolo-Computisteria e Trasporti* - per le classi II e III degli Ist. Tecn. Comm.; pagg. 230 - L. 1.200;
Vol. 2° - *Ragioneria Generale* - per la classe III degli Ist. Tecn. Comm.; pagg. 172 - L. 900;
Vol. 3° - *Ragioneria Applicata e Professionale* - per le classi IV e V degli Ist. Tecn. Comm.; pagg. 344 L. 1.500.

" GRANDE ITALIA "
P.zza Esedra - Roma - Tel. 486566
- **RISTORANTE**
- **PIZZERIA**
- **CAFFE'**
- **BIRRERIA**

Sala per banchetti e rinfreschi

Direttore responsabile
GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma